



**REGIONE CALABRIA**

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE  
(ATERP CALABRIA)**

**DECRETO N° 135 DEL 21 MAGGIO 2025 - REGISTRO ATERP CALABRIA**

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE AD IMPUGNARE LA SENTENZA N. 2467/2024 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA  
TRIBUNARIA DI PRIMO GRADO DI CATANZARO; NOMINA AVVOCATO INTERNO.**

Il Decreto si compone di n. \_\_\_\_ pagine compreso il frontespizio e di n. \_\_\_\_ allegati

Il Commissario Straordinario

**Il Commissario Straordinario**

**PREMESSO:**

Che con Legge regionale 24/2013 art. 7 è stata istituita l'ATERP Calabria per accorpamento delle aziende per l'edilizia residenziale pubblica di cui alla LR 27/1996;

Che con DPGR n. 99 del 9 maggio 2016 è stata istituita l'Azienda per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale, con conseguente estinzione delle ATERP provinciali istituite con LR 27/2006;

**CONSIDERATO:**

Che con D.P.G.R. n. 37 del 05.05.2025 è stata nominata Commissario dell'ente l'avv. Grazia Maria Carmela Iannini;

Che con decreto n. 106/2024 l'avv. Emanuela Bilotti è stata assegnata al Servizio Avvocatura dell'Azienda;

**VISTA:**

La sentenza n. 2467/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catanzaro, depositata in data 12.12.2024 non notificata;

**PRESO ATTO:**

- Che con ricorso depositato in data 4 aprile 2023, l'ATERP CALABRIA proponeva ricorso avverso il provvedimento n° 000000264103-ACC-D049-2022 del 22/12/2022 notificato il 13/01/2023 prot. 0000604 – insufficiente omesso versamento IMU e TASI anni 2017 e 2018 - emesso dalla società Melanide SpA per il Comune di Cortale (CZ) e notificato il 13.01.2023, protocollo in ingresso n° 0000604, a mezzo posta, per un importo complessivo della sola imposta per le due annualità di € 16.930,00, oltre sanzioni, interessi e spese;
- Che con sentenza n. 2467/2024 depositata il 12.12.2024, non notificata, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro rigettava il ricorso, per le seguenti motivazioni: *“l'equiparazione tout court che la ricorrente opera - ai fini dell'esenzione IMU in oggetto – tra gli immobili ATERP oggetto di assegnazione e gli alloggi sociali non è dunque corretta, posto che la disciplina normativa appena richiamata, è chiara nel senso di prevedere, per gli uni e per gli altri, un sostanziale differente trattamento giuridico, ossia la mera detrazione di imposta di € 200,00 per i primi e l'integrale esenzione per i secondi”*;
- Che la sentenza di cui si discute non si è pronunciata circa le eccezioni dedotte da parte ricorrente in relazione agli importi richiesti a titolo di TASI ed è quindi carente sotto il profilo della motivazione;

- Che appare necessario agire per l'annullamento e/o per la riforma della sentenza di cui si discute;
- Che i Giudici di prime cure hanno fornito un'interpretazione erronea delle norme che regolamentano l'esenzione dall'IMU per gli alloggi dell'ATERP che si qualificano come alloggi sociali;

**PRESO ATTO:**

Della non interruzione né sospensione dei termini per l'impugnazione della sentenza n. 2467/2024 resa nell'ambito del procedimento R.G. n. 885/2022, dalla Corte di Giustizia di I grado di Catanzaro, sez. III, depositata il 12.12.2024 e non notificata;

**RAVVISATA:**

La necessità, viste le dimensioni del contenzioso che l'Aterp Calabria si trova a dover affrontare in relazione al numero degli immobili gestiti su tutto il territorio regionale, il grave danno economico che deriva dalla liquidazione dell'Imu sugli immobili Aterp che priva l'ente di somme da destinare alla gestione diretta del suo patrimonio, la disparità di trattamento a fronte di situazioni identiche della normativa, cioè l'assimilabilità degli alloggi di Erp ad abitazione principale - alloggio sociale (D.L.102/2013). L'esenzione Imu su alloggi sociali di Erp come disciplinati dal DM 22.04.2088 e dalla Legge regionale 25 novembre 1996, n. 32, art.1 comma bis e successivi e dell'art.1 - legge 241/90 punto 2.

Tanto sopra riportato, di costituirsi in appello presso la Corte di Giustizia di Secondo Grado della Calabria.

Tutto ciò premesso

**DECRETA**

- Di autorizzare l'impugnazione davanti alla Corte di Giustizia di II Grado della Calabria della sentenza n. 2467/2024 resa nell'ambito del procedimento R.G. n. 885/2022, dalla Corte di Giustizia di I grado di Catanzaro, sez. III, depositata il 12.12.2024 e non notificata;
- di nominare l'avv. Emanuela Bilotti, legale dell'Azienda, iscritta all'Albo degli Avvocati di Catanzaro, con domicilio presso la sede Aterp Calabria, quale difensore, affinché la rappresenti e la assista in ogni stato e grado di giudizio nel corso del procedimento su indicato.

**Il Commissario Straordinario  
f.to Avv. Grazia Maria Carmela Iannini**

**SI ATTESTA**

- Che il presente decreto è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del sito istituzionale di questa Azienda in data 21.05.2025.

Catanzaro, 21.05.2025.

Per la Segreteria della Direzione Generale  
f.to Maria Agosto